



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Commissione di studio per elaborare proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione
(D.M. 27 maggio 2014 – Pres. Prof. Francesco Palazzo)**

Schema di:

Decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione di reati, in attuazione della delega di cui al comma 2 dell’art. 2 della l. 28 aprile 2014, n. 67”

(15 dicembre 2014)

RELAZIONE

1. L'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 conferisce delega al Governo per la “riforma della disciplina sanzionatoria” di reati. Più precisamente, il comma 2 di tale articolo e la lettera *b*) del comma 3 contengono criteri e principi direttivi per la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, mentre le restanti disposizioni del comma 3 contengono criteri e principi direttivi per l'abrogazione di alcuni reati con contestuale previsione per i fatti corrispondenti di sanzioni pecuniarie civili aggiuntive rispetto al risarcimento del danno. Il presente schema di decreto delegato si occupa esclusivamente della trasformazione di reati in illeciti amministrativi.

Sono, dunque, contenute nel presente schema disposizioni per la *depenalizzazione di reati*, destinate ad attuare un'opzione legislativa che è stata periodicamente ricorrente negli anni passati e pertanto ben conosciuta alla politica criminale e all'ordinamento del nostro sistema sanzionatorio.

2. L'ambito applicativo della depenalizzazione è individuato dalla legge delega mediante l'utilizzazione di due criteri diversi. Il primo è costituito da una clausola *generale* destinata ad operare una depenalizzazione – per così dire – “cieca”, contenuto nella lettera *a*) del comma 2, facente riferimento a «tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda». Il secondo è costituito dall'indicazione *specifica* dei reati da depenalizzare in modo – per così dire – “nominativo”, contenuta nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 2 nonché nella lettera *b*) del comma 3.

3. Quanto alla depenalizzazione “cieca”, essa trova espressione nella clausola generale dell'**art. 1 (*Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria*)** dello schema di decreto delegato. Premesso che questo criterio generale di depenalizzazione è già stato in passato utilizzato (ad esempio, nell'art. 32 della legge 689/1981), il suo ambito incontra tuttavia alcuni *limiti* ulteriori rispetto a quello costituito dal tipo di pena.

In primo luogo, il legislatore delegante si è dato cura di individuare una lunga serie di *materie escluse* dalla depenalizzazione, elencandole nella stessa lettera *a*) del comma 2. Il che, però, non può evidentemente evitare che l'effetto depenalizzante raggiunga eventualmente fattispecie che, pur punite con sola pena pecuniaria e non rientranti nelle materie escluse, siano però a tutela di beni particolarmente significativi. Così che taluno dei Commissari ha evidenziato come la clausola generale di depenalizzazione potrà investire, ad esempio, la fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194, che punisce con la sola multa la donna che cagioni l'interruzione della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge. Peraltro, pur considerando tale rischio, la Commissione ha ritenuto che la netta formulazione della clausola generale di depenalizzazione di cui alla lettera *a*) del comma 2 impedisse di operare mediante la previa

individuazione specifica, una per una, delle fattispecie destinate ad essere colpite dalla degradazione in illecito amministrativo.

Per quanto riguarda le *materie escluse*, la Commissione, grazie anche al prezioso contributo e collaborazione forniti dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della giustizia e dal Servizio CED dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, ha proceduto all'individuazione delle leggi disciplinanti quelle materie, raggruppandole nell'**elenco allegato** al presente schema di decreto. Seguendo, poi, una tecnica legislativa già collaudata nel decreto legislativo 507/1999, in presenza di corpi normativi dal contenuto *eterogeneo*, cioè concernente solo in parte una materia esclusa, si è provveduto a precisare singolarmente le disposizioni di quella legge sottratte alla depenalizzazione. Per contro, laddove si era al cospetto di leggi dal contenuto *omogeneo*, collocabili nell'alveo delle materie escluse, il riferimento è stato limitato alle leggi che contengono reati puniti con la sola pena pecuniaria. Si segnala, infine, che non sono state reperite esclusioni da operare con riguardo alla materia dei "*giochi d'azzardo e scommesse*".

4. In secondo luogo, si è posto il problema se, in assenza di un'espressa disposizione di delega al riguardo, dovessero essere escluse dalla depenalizzazione le fattispecie contenute nel *codice penale* punite con sola pena pecuniaria. Pur in presenza di qualche opinione contraria, la Commissione ha ritenuto di *escludere* che la clausola generale di depenalizzazione possa operare nei confronti del codice penale: in tal senso dispone, dunque, l'**art. 4 (Esclusione dalla depenalizzazione)** dello schema.

A tale risultato si è pervenuti sulla base di due argomenti. Da un lato, e da un punto di vista letterale, se è vero che il legislatore delegante ha formulato la clausola generale di depenalizzazione facendo riferimento a "tutti" i reati puniti con sola pena pecuniaria, non è men vero che nel dettare le direttive specifiche relative al codice (lettera *b*) del comma 2) inserisce nell'elenco dei reati da depenalizzare anche talune fattispecie punite con la *sola* pena pecuniaria (segnatamente, gli artt. 659, comma 2, e 726, seppure quest'ultimo a seguito del passaggio alla competenza del giudice di pace), lasciando così intendere chiaramente che la clausola generale non è operativa nei confronti del codice, poiché altrimenti non si spiegherebbe l'inserimento di quelle due ipotesi contravvenzionali tra quelle da depenalizzare.

Dall'altro lato, e da un punto di vista sistematico, se la clausola generale di depenalizzazione operasse nei confronti del codice si produrrebbero risultati vistosamente asistematici. Invero, l'effetto depenalizzante andrebbe a colpire fattispecie delittuose, bensì sanzionate con la sola multa, ma facenti parte di complessi normativi organicamente deputati alla tutela di beni molto significativi, come ad esempio l'amministrazione della giustizia; mentre alcune fattispecie contravvenzionali sicuramente meno significative non sarebbero depenalizzate in quanto rientranti nelle materie escluse, come ad esempio quelle previste dagli artt. 727-bis, comma 2, e 703, comma 1, c.p.

5. Nell'intento di beneficiare al massimo della portata depenalizzatrice della clausola generale, la Commissione non ha ritenuto di escluderla rispetto ai reati puniti nella fattispecie base con la sola pena pecuniaria, ma la cui *ipotesi aggravata* è *sanzionata con pena detentiva* sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. L'art. 1 dello schema chiarisce dunque espressamente che la depenalizzazione opera anche quando le violazioni punite con sola pena pecuniaria sono, nelle ipotesi aggravate, punibili con la pena detentiva, precisando opportunamente che, in questo caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie *autonome* a seguito del venir meno della natura penale della fattispecie base.

La scelta operata dallo schema di decreto ha comportato la necessità di una disposizione di coordinamento (contenuta nell'**art. 7** dello schema) per fronteggiare le ipotesi in cui la fattispecie aggravata – punita con pena detentiva – sia fondata sulla *recidiva* dell'illecito che risulterà depenalizzato in virtù del decreto. In assenza della norma di coordinamento, la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a “cadere” in quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla “recidiva”, non essendo più possibile tecnicamente parlare di “recidiva” in rapporto ad un illecito amministrativo. Si è, dunque, disposto che in tali ipotesi la “recidiva” va intesa con riferimento alla reiterazione dell'illecito depenalizzato definitivamente accertato, ferma rimanendo l'articolazione con cui la recidiva è stata configurata nella fattispecie, se biennale o quinquennale o diversamente strutturata. La norma è destinata ad operare, per fare un esempio, con riguardo all'art. 116, comma 15, del codice della strada, che punisce con la sola pena pecuniaria la condotta di *guida senza patente* (pertanto depenalizzata in forza dell'art. 1 dello schema di decreto), e che contempla, poi, la pena dell'arresto fino ad un anno nel caso di *recidiva nel biennio*.

Si segnala, invece, che la disposizione dell'art. 7 dello schema *non* può trovare applicazione in relazione ad un'ipotesi di depenalizzazione ‘nominativa’: quella che coinvolge l'art. 11 della legge 234/1931. Il primo comma del citato articolo è stato depenalizzato (in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. d), n. 1, della delega); il secondo comma prevede un aumento di pena per la recidiva con riferimento alla comminatoria edittale dell'illecito penale, descritto nel primo comma. Per assicurare l'operatività della disposizione del secondo comma, altrimenti impossibile stante la trasformazione dell'editto sanzionatorio penale per effetto della ‘degradazione’ dell'illecito, si è provveduto a riformularlo, ‘recuperando’ la cornice edittale ‘penale’ (v. art. 3, comma 1, lett. c), dello schema di articolato).

6. La clausola generale di depenalizzazione, proprio perché “cieca”, non poteva provvedere all'individuazione delle nuove *comminatorie edittali* che mediante un sistema di “scaglioni di corrispondenza” tra le originarie pene dell'ammenda e della multa e le nuove sanzioni amministrative pecuniarie. Si è così provveduto (**art. 1, comma 2**, dello schema) a fissare tre scaglioni di reati puniti, rispettivamente, con multa o ammenda non superiore nel massimo a 5000 euro, a 20.000 euro, ovvero superiore a 20.000 euro. Ad essi corrisponderà una sanzione pecuniaria

amministrativa, rispettivamente compresa tra 5.000 e 10.000 euro, tra 5.000 e 30.000, ovvero tra 10.000 e 50.000.

E' superfluo notare che gli scaglioni della sanzione pecuniaria amministrativa debbono necessariamente collocarsi all'interno dei limiti minimo e massimo assoluti stabiliti in via generale – per tutti gli illeciti depenalizzati – dal presente decreto, rispettivamente in 5.000 e 50.000 euro. Con la conseguenza, ineliminabile da parte del legislatore delegato, di un certo qual irrigidimento sanzionatorio del sistema che ne deriva, soprattutto con riguardo ai minimi edittali, che – attestati necessariamente sul valore di 5.000 euro – potranno risultare talvolta anche molto più consistenti della attuali comminatorie penali.

Agli invalicabili limiti di 5.000 e 50.000 euro dovrà attenersi anche la sanzione amministrativa che prenderà il posto dell'originaria pena pecuniaria proporzionale (**art. 1, comma 3**, dello schema).

7. Passando ora alla depenalizzazione “nominativa”, essa è disposta dagli artt. art. 2 e 3 dello schema, recependo ovviamente le indicazioni fornite dalla legge delega (lettera *b*) , *c*) e *d*) del comma 2 nonché lettera *b*) del comma 3). L'art. 2 riguarda la depenalizzazione dei reati del codice penale, mentre il successivo art. 3 concerne i reati collocati al di fuori del codice penale. Si trovano, in tali ambiti, tanto fattispecie originariamente punite con pena detentiva, sola, alternativa o congiunta, quanto fattispecie punite con sola pena pecuniaria, escluse però dalla depenalizzazione generale (è il caso, ad esempio, degli artt. 659, comma 2, e 726 c.p.). Circa i *criteri* seguiti per ritagliare le *nuove cornici edittali amministrative*, sia con riguardo ai reati del codice penale (di cui all'art. 2) che agli altri casi di depenalizzazione (di cui all'art. 3), si evidenzia che, come *criterio generale*, si è stabilito di prevedere: 1) la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi; 2) la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino ad un anno; 3) la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro per i delitti e le contravvenzioni puniti con una pena detentiva superiore ad un anno.

Il predetto criterio non ha trovato applicazione in alcune circostanze. In primo luogo, con riguardo al reato di cui all'art. 527 c.p., in cui la cornice edittale del codice rivela una severità non più aderente all'effettivo disvalore sociale dell'illecito (la legge-delega consente, del resto, simili valutazioni, alla stregua di quanto stabilito nell'art. 2, comma 2, lett. e). In secondo luogo, quando l'illecito da depenalizzare, pur potendo essere ricondotto nella comminatoria più severa, è stato nondimeno provvisto di una massimo edittale inferiore allo scopo di consentire l'operatività degli aumenti stabiliti per le ipotesi aggravate, nel rispetto del limite massimo di 50.000 euro imposto dalla delega. Sovente, poi, l'intervento di depenalizzazione ha dovuto essere accompagnato da qualche aggiustamento delle “residue” disposizioni penali, al fine di coordinarle col venir meno della natura penale dell'illecito depenalizzato di riferimento (così, per fare un esempio per tutti, il comma 2 dell'art. 527 c.p.). Ma, in ogni caso, si è trattato di interventi a “rime (assolutamente) obbligate”, non implicanti alcuna discrezionalità.

Una disposizione autonoma è stata dedicata, con l'**art. 5** dello schema, alla depenalizzazione relativa alla *disciplina dell'immigrazione*. Qui, invece, nel silenzio della delega, la Commissione si è trovata nella necessità di valutare se la depenalizzazione del reato previsto dall'*art. 10-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dovesse avvenire mediante “conversione” dell'originaria pena pecuniaria in corrispondente sanzione amministrativa, ovvero mediante abrogazione “secca” dell'*art. 10-bis* sul presupposto che ciò sarebbe stato sufficiente a trasformare la violazione in illecito esclusivamente amministrativo in quanto già sanzionato con l'espulsione amministrativa dalle disposizioni del testo unico in materia. L'opzione unanime è stata in questo secondo senso, sulla base non solo del fatto che essa sembra particolarmente aderente al tenore testuale della delega, ma anche della considerazione che diversamente si sarebbe perpetuata una scelta sanzionatoria dall'efficacia quanto mai opinabile data la normale ineseguibilità di sanzioni pecuniarie in capo a soggetti solitamente nullatenenti.

Naturalmente, l'abrogazione dell'*art. 10-bis* del d.lgs. 286/1998 ha comportato la necessità, anche qui, di interventi di adattamento e coordinamento sulle altre disposizioni del testo unico che avevano a loro presupposto la natura penale dell'ingresso o della permanenza irregolare dello straniero: si tratta, più precisamente, degli articoli 13, comma 5, e 16, comma 1, del testo unico.

Nello stesso *art. 5* dello schema, al comma 2, è prevista l'esclusione dalla depenalizzazione degli altri reati previsti dal testo unico. Essa discende dalla legge delega (lettera *b*) del comma 3), che stabilisce di mantenere ferma la natura penale delle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi, punite per lo più con la sola pena pecuniaria. Di conseguenza, si è in presenza di una disposizione che esclude dalla depenalizzazione i reati del testo unico sanzionati con la sola pena pecuniaria, altrimenti ricompresi nella clausola generale di depenalizzazione, stante la mancata inclusione della “immigrazione” tra le materie sottratte alla depenalizzazione.

8. L'**art. 6** dello schema di decreto prevede le *sanzioni accessorie* per un gruppo di illeciti depenalizzati espressamente elencati nel comma 1.

Nel silenzio della delega, la Commissione non ha infatti ritenuto praticabile la soluzione di comminare sanzioni accessorie per gli illeciti risultanti dalla clausola generale di depenalizzazione “cieca”: sarebbe stata, infatti, necessaria una disposizione altrettanto generale di conversione delle (eventuali) originarie pene accessorie, non solo difficile da formulare ma anche esposta ai rischi di eccesso di delega e fors'anche di incostituzionalità in tutti i casi in cui il contenuto dell'originaria pena accessoria non fosse stato corrispondente a quello prescritto dalla lettera *e*) del comma 2 dell'*art. 2* della delega.

Quanto agli illeciti risultanti dalla depenalizzazione “nominativa”, si è ovviamente ritenuto d'intervenire su quelle norme che prevedono la pena accessoria, trasformandola in sanzione amministrativa, limitatamente all'illecito depenalizzato e in quanto corrispondente al contenuto sanzionatorio indicato dalla delega (è quanto avvenuto con la modifica dell'*art. 8* della legge 234/1931, che contempla

provvedimenti di sospensione o di revoca delle licenze in presenza di fatti costituenti reato: questa previsione è stata estesa allo scopo di renderla applicabile anche con riguardo all'illecito depenalizzato, di cui all'art. 11, comma 1). Si è poi ritenuto di poter intervenire prevedendo *ex novo* sanzioni accessorie per quegli illeciti depenalizzati rispetto ai quali esse apparissero adeguate (segnatamente, quanto al codice penale, gli artt. 659, primo e secondo comma, e 668, primo, secondo e terzo comma; quanto agli altri illeciti, gli artt. 171-*quater* della legge 633/1941 e 28, comma 2, del d.P.R. 309/1990). Salvo, però, che si tratti di casi in cui l'illecito depenalizzato insista su un corpo normativo contraddistinto dalla presenza di altri illeciti non depenalizzabili, per i quali non sono previste pene accessorie: e ciò per evitare l'incongruenza, che altrimenti ne deriverebbe, della coesistenza nello stesso corpo normativo di illeciti amministrativi *muniti* di sanzioni accessorie e di illeciti penali *sprovvisi* di pene accessorie (si pensi, in proposito, all'art. 528 c.p.: sono stati depenalizzati, in attuazione della delega, il primo e il secondo comma, che pure avrebbero potuto comportare la previsione di una sanzione amministrativa accessoria; tale previsione non è stata operata per evitare una dissimmetria con la disposizione del terzo comma, per la quale si perpetua la rilevanza penale in assenza di una pena accessoria).

Per quanto riguarda, poi, la disciplina delle sanzioni accessorie, la Commissione ha ritenuto equilibrata e conforme alle esigenze applicative la soluzione di limitarne il ricorso all'ipotesi di reiterazione dell'illecito, stabilendo però che la loro applicazione sia obbligatoria.

9. La disciplina dei profili sostanziali e procedurali dei nuovi illeciti non ha potuto contare su principi e criteri direttivi di delega particolarmente esaurienti.

Peraltro, in generale, le indicazioni di delega contenute nella lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge sono sicuramente sintoniche con la ben più articolata disciplina fornita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Conseguentemente, la Commissione unanime ha ritenuto del tutto opportuno e sistematicamente corretto rendere applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della citata legge n. 689/1981 anche ai “nuovi” illeciti depenalizzati (**art. 8** dello schema). Invero, non avrebbe avuto molto senso rompere l'unità del sistema degli illeciti punitivi amministrativi garantita dalla legge n. 689/1981, differenziando la *disciplina generale* degli illeciti depenalizzati dal presente schema di decreto senza che questi ultimi presentino in realtà alcuna esigenza di specificità particolare.

L'**art. 9** dello schema di decreto individua l'autorità competente all'irrogazione della sanzione secondo gli ormai consolidati criteri della nostra legislazione in materia di depenalizzazione e in conformità con quanto disposto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della delega.

Deve essere, infine, segnalato che la Commissione unanime non ha ritenuto di formulare proposte attuative della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge delega, ove si legge testualmente: «prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa». La

disposizione sembrerebbe riecheggiare una qualche forma di pagamento in misura ridotta, sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981. Ma, tuttavia, il riferimento congiunto alla "estinzione" del procedimento e alla sanzione "irrogata" rende di difficile decifrazione la volontà del legislatore delegante. A ciò va aggiunto che non sembrano sussistere ragioni particolari per introdurre una nuova forma di estinzione anticipata del procedimento in rapporto solo ai nuovi illeciti depenalizzati dal presente decreto, rispetto ai quali – come già detto – non sono rintracciabili esigenze peculiari di una disciplina differenziata e speciale.

10. La Commissione ha molto riflettuto sull'opportunità di correggere o meno di una *disciplina transitoria* lo schema di decreto di depenalizzazione.

Constatata l'assenza di qualsiasi indicazione di delega in proposito, si è posta la questione se tale mancanza potesse essere interpretata come segno di una volontà del delegante di lasciare che la disciplina transitoria applicabile sia quella risultante dall'art. 2 c.p. e dall'art. 1 legge n. 689/1981. Con la conseguenza, consacrata dalla giurisprudenza di legittimità, che – in assenza di disposizioni transitorie – il fatto commesso quando esso era ancora previsto come reato non è più sanzionabile in alcun modo se successivamente depenalizzato. E, in effetti, in Commissione non sono mancate alcune voci in tal senso, fondate anche sul fatto che, in assenza di delega espressa, sarebbe dubbio che il delegante possa intervenire con una disciplina che comunque coinvolge principi fondamentali di rango costituzionale e convenzionale.

Tuttavia, la Commissione ha alla fine opinato diversamente sulla base essenzialmente di tre argomenti. In primo luogo, si è considerato che la soluzione giurisprudenziale – peraltro ineccepibile – consolidatasi in relazione a leggi di depenalizzazione totalmente prive di disciplina transitoria, non appare confacente con le esigenze sostanziali di tutela e neppure con quelle di parità di trattamento, dato che essa introduce una vistosa sperequazione tra chi ha commesso il fatto essendo vigente la legge penale e chi invece commette lo stesso fatto dopo la depenalizzazione.

In secondo luogo, si è argomentato dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare dalla sentenza n. 104/2014, che il rango costituzionale del principio di irretroattività delle sanzioni punitive amministrative ivi affermato presuppone l'omogeneità della natura dell'illecito penale e di quello (punitivo) amministrativo convergenti nell'identica "materia penale" come delineata altresì dalla giurisprudenza di Strasburgo. Proprio muovendo da quell'omogeneità, si deve ritenere che la depenalizzazione di reati "degradati" a illeciti amministrativi dia luogo ad una vicenda sostanzialmente di successione di leggi, nella quale deve dunque trovare attuazione il principio di retroattività *in mitius*, pienamente realizzato dall'applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali. Sempre che sia garantito, come fa il primo comma dell'art. 10 dello schema, che la nuova sanzione sia irrogata in un ammontare non superiore al massimo di quella originaria.

In terzo luogo, la Commissione ha rilevato che, pur essendo indubbio il silenzio serbato sul punto dal delegante, esso non può assumere un significato inequivoco nel senso della non retroattività della legge punitiva amministrativa a

fronte della presenza della contraria disciplina nella nostra migliore tradizione legislativa in materia: il riferimento va, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Pertanto, la Commissione ha ritenuto di formulare nello schema di decreto gli **articoli 10 e 11**, rispettivamente dedicati all'applicabilità delle sanzioni amministrative agli illeciti commessi anteriormente e alla trasmissione degli atti dal procedimento penale all'autorità amministrativa, traendo decisiva ispirazione dalle già collaudate disposizioni corrispondenti contenute nel citato d.lgs. n. 507/1999 (artt. 100-102).

Art. 1

(Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 5, comma 2, non costituiscono reato e sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, anche quando tali violazioni, nelle ipotesi aggravate, sono punibili con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria; in quest'ultimo caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, dovuta ai sensi del primo comma, è:
 - a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
 - b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro;
 - c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a 20.000 euro.
3. Se per le violazioni previste dal comma 1 è comminata una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Art. 2

(Depenalizzazione di reati del codice penale)

1. L'articolo 527 del codice penale è così modificato:
 - a) nel primo comma, le parole "reclusione da tre mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000";
 - b) nel secondo comma, le parole "La pena è aumentata da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi."
2. L'articolo 528 del codice penale è così modificato:
 - a) nel primo comma, le parole "reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000";
 - b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione amministrativa";
 - c) nel terzo comma, le parole "Tale pena si applica inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103".

3. L'articolo 652 del codice penale è così modificato:

- a) nel primo comma, le parole "l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000";
- b) nel secondo comma, le parole "l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000".

4. L'articolo 659 del codice penale è così modificato:

- a) nel primo comma, le parole "l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000";
- b) nel secondo comma, le parole "l'ammenda da euro 103 a euro 516" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000".

5. Nell'articolo 661 del codice penale, le parole "l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000".

6. L'articolo 668 del codice penale è così modificato:

- a) nel primo comma, le parole "l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000";
- b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione amministrativa";
- c) nel terzo comma, le parole "la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000".

7. Nell'articolo 726 del codice penale, le parole "l'ammenda da euro 258 a 2582" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000".

Art. 3

(Altri casi di depenalizzazione)

1. La legge 8 gennaio 1931, n. 234 è così modificata:

- a) nel primo comma dell'articolo 8, la parola "reato" è sostituita dalle seguenti: "reato, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi";
- b) nel primo comma dell'articolo 11, le parole "reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle

seguenti: “reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”;

c) il secondo comma dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30 a euro 309.”;

d) nel terzo comma dell’articolo 11, le parole “Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “Si fa luogo a confisca amministrativa”;

d) nel primo comma dell’articolo 12, le parole “e della presente legge,” sono soppresse.

2. La legge 22 aprile 1941, n. 633 è così modificata:

a) nel primo comma dell’articolo 171-*quater*, le parole “più grave reato, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 516 a euro 5.164” sono sostituite dalle seguenti: “reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000”;

b) nel comma 2 dell’articolo 171-*sexies*, le parole “e 171-*ter* e 171-*quater*” sono sostituite dalle seguenti: “171-*ter* e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 171-*quater*”.

3. L’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 è così modificato:

a) le parole “con l’arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire 2.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”;

b) le parole “la pena è dell’arresto non inferiore a tre mesi o dell’ammenda non inferiore a lire 1.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000”.

4. Nel secondo comma dell’articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, le parole “pena dell’ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l’arresto fino a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000”.

5. Nel quarto comma dell’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, le parole “l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire 300.000 a 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.”.

6. Il comma 1-*bis* dell’articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa

fino a euro 1032. Se l'importo omesso non è superiore a euro diecimila annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile al pagamento della sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”.

7. Nel secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole “reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro”.

Art. 4

(Esclusione dalla depenalizzazione)

1. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, lettera b), e 7, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto legislativo.

Art. 5

(Modifiche in materia di disciplina dell'immigrazione)

1. Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è così modificato:

a) l'articolo 10-bis è abrogato;

b) nell'articolo 13, comma 5, quarto periodo, le parole “La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.” sono soppresse;

c) nell'articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole “ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,” sono soppresse.

2. Non si osserva la disposizione dell'articolo 1, comma 1, in relazione agli altri reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. La lettera s-bis) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è soppressa.

Art. 6

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate,

l'autorità amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni ad un massimo di tre mesi:

- a) articolo 659, primo e secondo comma, del codice penale;
- b) articolo 668, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;
- b) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma precedente.

3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, a norma dei commi 1 e 2, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7

(Disposizione di coordinamento)

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi, ai sensi del presente decreto legislativo, prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, la recidiva va intesa con riferimento alla reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Art. 8

(Disposizioni applicabili)

1. Per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni previste dal presente decreto legislativo, si osservano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Art. 9

(Autorità competente)

1. Per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità che irrogano le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma

dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 2, competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative è il prefetto.

3. Per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) il Ministero dello sviluppo economico in ordine all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

c) il prefetto con riguardo alle rimanenti leggi.

Art. 10

(Applicabilità delle sanzioni amministrative agli illeciti commessi anteriormente)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non può essere applicata una sanzione pecuniaria amministrativa per un importo superiore al massimo della pena originariamente comminata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 11

(Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa)

1. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente da pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA
PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA
DELL'ARTICOLO 4

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.

Edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante <<Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia>>.
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante <<Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche>>.
3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante <<Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica>>.

Ambiente, territorio e paesaggio

1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante <<Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni>>.
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante <<Norme in materia ambientale>>.
3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante <<Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti>>.
4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante <<Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi>>, limitatamente all'articolo 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. q).
5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante <<Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi>>.
6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante <<Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose>>, limitatamente all'articolo 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. q).
7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante <<Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio>>.
8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla <<Biodegradabilità dei detergenti sintetici>>.
9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente <<Impiego pacifico dell'energia nucleare>>.

Alimenti e bevande

1. Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante <<Disposizioni urgenti per settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea>>, limitatamente all'articolo 4, comma 8.
2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante <<Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari>>.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante <<Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>>.
2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante <<Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto>>.
3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le <<Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali>>, con riguardo alla violazione, sanzionata dall'articolo 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Sicurezza pubblica

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante <<Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza>>.

Armi ed esplosivi

1. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante <<Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi>>.
2. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la <<Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili>>.

Elezioni e finanziamento ai partiti

1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante <<Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore>>.
2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante <<Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero>>.
3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante <<Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica>>.
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante <<Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica>>.

5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente <<Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale>>.
6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante <<Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici>>.
7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente <<Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia>>.
8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante <<Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo>>.
9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante <<Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale>>.
10. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante <<Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali>>.
11. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante <<Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati>>.
12. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante <<Norme per le elezioni dei Consigli provinciali>>.

Proprietà intellettuale e industriale

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la <<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio>>.